

STATUTO

FONDAZIONE GAL BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU E SUPRAMONTE

Art. 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DISTRETTO RURALE BARBAGIA, MANDROLISAI, GENNARGENTU E SUPRAMONTE**" in forma abbreviata "**GAL DISTRETTO RURALE BMGS**".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Sardegna.

Art.2 Sede

La sede della Fondazione è istituita in Sorgono Via Bulgaria, sn. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uffici periferici ed amministrativi in altre località, purché non abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali, se volute, dovranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.3 Scopo

La Fondazione si propone il seguente scopo:

Lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita

e il benessere delle comunità nelle regioni storiche delle regioni storiche Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte, mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali, attraverso un piano di sviluppo locale con una strategia territoriale condivisa tramite analisi, studi, progetti di sviluppo, azioni di coinvolgimento e animazione degli attori territoriali.

Promuove, e si coordina con tutti gli attori pubblici e privati che possono contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Art.4 Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso come proprietaria, locatrice, comodataria o ad altro titolo;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e

private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità;

g) partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative

coerenti con lo scopo della fondazione, ed in primo luogo al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione dell'approccio Leader del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.5 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della normativa speciale riguardante la materia.

Art.5/bis Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dal fondo di gestione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi

ed Enti Internazionali con espressa destinazione patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

ART. 6 FONDO DI GESTIONE

IL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE E' COSTITUITO:

- da una parte delle quote sociali versate all'atto della costituzione della fondazione e stabilite dall'assemblea dei soci che nella fase iniziale dovranno corrispondere alla cifra di Euro € 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) come prevista

dal bando regionale di cui Euro € 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) compongono il fondo di gestione e Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) il fondo di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte della unione europea, dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio;

- dai contributi volontari dei fondatori, partecipanti, sostenitori e onorari;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 BIS FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di Dotazione costituito da una parte delle quote sociali Euro € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), da eventuali altri conferimenti che verranno stabiliti dall'assemblea, da altri

conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

ART.7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei soci che approva, il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono unitamente al verbale della seduta dell'assemblea in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna. Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega e dal direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere

ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della fondazione si dividono in:

- soci fondatori;
- soci partecipanti;
- soci sostenitori;
- soci onorari

ART.9 FONDATORI

Sono considerati fondatori:

tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla costituzione della Fondazione i quali all'atto della costituzione della Fondazione versano rispettivamente le quote associative stabilite dall'assemblea dei soci, distinte, solo per la fase di costituzione in € 6000,00 (seimila virgola zero zero) per la parte

pubblica e € 100,00 (cento virgola zero zero) per gli aderenti privati.

Art.10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo economico (annuale o pluriennale) che è determinato dall'Assemblea dei soci, e con la partecipazione attiva alla vita della fondazione, contribuendo attivamente all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale, fatti salvi i motivi di esclusione.

Art.11 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Sono soci sostenitori gli associati che scelgono di sostenere la fondazione attraverso la prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Tali soci possono essere chiamati a

svolgere un ruolo di animazione a supporto dell'attività della Fondazione.

Art.12 Soci Onorari

Possono assumere la qualifica di soci onorari le persone che per particolari qualità si sono distinte nel percorso di crescita economica, sociale e culturale del territorio. Essi vengono nominati su proposta del consiglio direttivo dalla'Assemblea dei soci.

Art.13 Ammissione nuovi soci

La Fondazione favorisce l'adesione di nuovi soci in quanto l'ampliamento della base sociale contribuisce a realizzare gli obiettivi sociali.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire (Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti procede all'accoglimento della domanda mentre nel caso di esclusione ne dà motivata comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda e dopo aver sentito il parere

dell'assemblea dei soci.

Art.14 Prerogative dei soci

La qualifica di soci fondatori, partecipanti o sostenitori alla fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto alla partecipazione all'assemblea con diritto di voto, essi partecipano attivamente al conseguimento degli scopi sociali della fondazione uniformandosi allo statuto.

Art.15 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione propone e l'assemblea decide con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento nel caso di società o personalità giuridiche che possono incorrere nella procedura fallimentare ;

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Art.16 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci o di Indirizzo;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.17 Assemblea dei soci o di Indirizzo

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno su convocazione del Presidente.

Nell'Assemblea ogni componente ha diritto ad un voto. Non è possibile la delega ad altro Socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal vicepresidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo

riterrà opportuno o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere convocata in ogni Comune compreso nell'area territoriale del gal medesimo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore. L'Assemblea può istituire dei tavoli tematici il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento.

L'Assemblea dei soci o Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno per i motivi descritti nell'Art.18.

L'Assemblea dei soci o Indirizzo si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Art. 18 Assemblea di Indirizzo convocazione Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- legge il Presidente della Fondazione fra il consiglio di amministrazione;

- approva il Regolamento di Gestione;

- approva il Piano di sviluppo Locale (PSL) e le sue modifiche;

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previste nello statuto;

b) nomina i membri del Collegio dei Sindaci Revisori;

- determina l'ammontare delle quote di adesione;

c) esprime il proprio parere vincolante sulle proposte del consiglio di amministrazione ogniqualvolta si renda necessario.

l) delibera sulle responsabilità degli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno sei volte all'anno entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta della metà più uno dei soci; in seconda

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, in seconda convocazione, sono prese a maggioranza relativa degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Art. 19 Assemblea dei Soci : convocazione straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera le proposte sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

La convocazione dell'assemblea di indirizzo straordinaria deve essere fatta dal presidente in caso di comprovata indisponibilità dal vicepresidente della fondazione, dalla maggioranza del

consiglio direttivo o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'assemblea dei soci o di indirizzo.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione compiti e obblighi

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che rappresenta il motore della fondazione e ne conduce la missione attraverso un continuo confronto con i soci fondatori, partecipanti e sostenitori, viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un massimo di sette membri compreso il presidente scelti fra i soci fondatori partecipanti e sostenitori. Di cui: non meno di cinque membri espressione della componente privata della Fondazione, singoli imprenditori, rappresentanti delle parti economiche e sociali, della società civile, rappresentativi degli interessi di sviluppo socio economico e culturale del territorio del GAL ed espressione dell'assemblea dei soci del GAL. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere favorita, la presenza di donne e di giovani sotto i quarant'anni per almeno il 50% (cinquanta per cento).

Il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire che la presenza dei giovani sotto i quarant'anni e delle donne sia pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento).

I consiglieri che vengono eletti in rappresentanza di Enti Pubblici, qualora venga a cessare il loro incarico devono essere

sostituiti dall'assemblea che eleggerà il sostituto fra altrettanti rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per statuto sono demandate all'assemblea o al presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

in particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il vice presidente;
- b) propone all'assemblea dei soci il progetto di bilancio redatto dal direttore tecnico secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- c) delibera sull'inammissibilità dei nuovi soci;
- d) propone all'assemblea l'esclusione dei soci;
- e) propone all'assemblea dei soci il regolamento;
- f) controlla i requisiti degli aderenti la fondazione (fondatori, partecipanti, sostenitori);
- g) dirime le eventuali controversie tra i soci e la fondazione;
- h) nomina il direttore, ed il personale fissandone i compensi, individuando i requisiti secondo procedure di evidenza pubblica approvate dall'assemblea;

i) propone all'assemblea dei soci il Comitato Tecnico Scientifico e dopo aver acquisito il parere dell'assemblea dei soci, nomina i componenti;

k) delibera ogni altro atto di amministrazione;

l) provvede all'istituzione di un sito internet nel quale i soci possano accedere a tutti i documenti rilevanti ai fini della gestione della fondazione;

m) provvede alla pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti ed avvisi pubblici rivolti ai soci e al territorio.

n) propone all'assemblea dei soci che approva il psl o le eventuali modifiche;

o) provvede alla realizzazione dei Compiti e Obblighi dei GAL previsti dall'articolo 14 (quattordici) del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 e di seguito riportati.

I GAL devono dimostrare un'adeguata capacità di definire ed attuare una strategia di sviluppo locale per il proprio territorio, rispondente ai requisiti di base previsti dall'approccio LEADER come indicati all'art.62, comma 1, lettera a) del Reg. (CE)n. 1698/2005.

La valutazione di tale condizione avviene sulla base delle informazioni fornite nell'ambito del PSL per quanto riguarda in particolare la definizione delle strategie, il rispetto delle politiche trasversali dell'Unione Europea (pari opportunità, concorrenza, ambiente, ecc.), la struttura e l'organizzazione del GAL.

In particolare, i GAL devono assicurare la gestione in proprio del PSL e delle relative attività connesse, dotandosi di una struttura snella e ben organizzata, in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza le risorse assegnate. A tal fine i GAL devono dotarsi di personale dipendente o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali.

Non è prevista quindi alcuna possibilità di delega e/o affidamento a terzi di funzioni e attività proprie dei GAL.

I GAL prioritariamente devono dotarsi di un responsabile incaricato di dirigere e coordinare le attività, in possesso di adeguata professionalità nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie.

I GAL devono, inoltre, dotarsi di una figura professionale

responsabile delle procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni attuate con i PSL.

La selezione del personale deve essere effettuata mediante avviso pubblico che espliciti le figure professionali ed i requisiti richiesti e sulla base della valutazione di più curricula. Tali elementi devono essere adeguatamente descritti nei PSL.

Il personale incaricato della gestione dei GAL non potrà assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione degli interventi previsti dai PSL o che possano in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con i compiti assunti nei GAL per l'attuazione dei PSL.

Il compenso del personale deve essere stabilito in funzione del curriculum, del ruolo assegnato e degli obiettivi da raggiungere, delle caratteristiche e della valenza - anche finanziaria - del PSL approvato, nonché dell'impegno temporale complessivamente richiesto.

Nel PSL deve essere descritta la struttura organizzativa e gestionale del GAL e definito/i il/i tipo/i di contratto/i che si intende/intendono applicare al personale e il periodo di riferimento.

L'eventuale ricorso, per ben circoscritti ambiti di intervento,

a incarichi o convenzioni con soggetti o organismi terzi particolarmente qualificati sotto l'aspetto tecnico e scientifico, al fine di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, dovrà essere adeguatamente esplicitato e motivato nel PSL.

I GAL rimangono in ogni caso, a tutti gli effetti, i soggetti responsabili dell'attuazione delle operazioni.

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni 60 (sessanta) giorni. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili, compreso la videoconferenza, nella necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole

della maggioranza relativa dei suoi componenti compreso il presidente la riunione è valida se sono presenti almeno quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta la corresponsione di gettoni di presenza, nella misura deliberata dall'Assemblea unitamente alla determinazione dell'importo motivando la delibera stessa.

ART. 20 BIS CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADEMPIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art 15 (quindici) del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 e di seguito riportati:

- a.) attuare il PSL così come approvato dalla Regione e operare nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali e, in particolare, di quelle sulla concorrenza, sulla trasparenza e della regola n+2;
- b.) accettare sin d'ora eventuali modifiche al PRS e alle relative

norme di riferimento, introdotte con successive disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di procedure, responsabilità, controlli e sanzioni;

c.) fornire le garanzie richieste dall'Organismo Pagatore per evitare il ritardo nei pagamenti dovuti ai beneficiari finali;

d.) dotarsi di regolamenti attuativi riguardanti in particolare le modalità per il corretto funzionamento del partenariato e degli organi del GAL; l'organizzazione e la gestione del GAL; il reclutamento del personale; l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi, anche in economia; l'espletamento dei bandi per l'attuazione del PSL;

e.) conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dalla conclusione dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell'attività realizzata;

f.) presentare all'Autorità di Gestione (di seguito AdG) gli atti per i quali è disposta la verifica della loro conformità al PSR;

g.) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitoraggio degli interventi attuati con il PSL secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dalla regione;

h.) partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale di cui

all'articolo 64 del reg. (ce) n. 1698/2005 e alle altre iniziative di approfondimento e confronto avviate dall'AdG e dal servizio sviluppo locale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale;

i.) trasmettere all'AdG, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, un rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PSL e dei progetti di cooperazione.

Il rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR 2007-2013, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori degli Assi 3 e 4 del PSR;

j.) consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai funzionari dell'amministrazione comunitaria, nazionale e regionale e all'Organismo Pagatore, l'accesso nelle proprie sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria;

k.) rispettare i sopra citati impegni, pena la revoca del finanziamento concesso, con l'obbligo di restituzione di quanto fino a quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio;

l.) istituire il sito internet del GAL e aggiornarlo costantemente

al fine di assicurare la massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PSL e garantire il più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;

m.) attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006, tenendo conto del piano di comunicazione del PSR il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) - il fondo comunitario che cofinanzia le stesse - al PSR, alle misure e alle azioni di riferimento, ai loghi delle istituzioni che cofinanziano il PSR (Unione Europea, Stato Italiano, Regione Sardegna), nonché al logo LEADER. Gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati nei cartelli e nelle targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.

n.) il Consiglio di Amministrazione coinvolge in pubbliche assemblee periodicamente ogniqualvolta si rileva la necessità, il partenariato locale, per discutere e informare tutti i soggetti locali anche non coinvolti all'interno del GAL.

ART. 21 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Indirizzo, ed il Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile

soltanto per un altro mandato.

Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione;

b) adempie agli incarichi espressamente conferitagli dall'Assemblea di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione;

c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;

d) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;

e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;

f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;

h) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è

sostituito dal Vice Presidente.

ART. 22 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra esperti esterni aventi i requisiti di Legge e ne determina il compenso per tutta la sua durata. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con parere consultivo riguardo gli aspetti contabile amministrativa e legale delle deliberazioni.

Nel rispetto delle norme di legge la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del c.c. potrà essere affidata all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale che sia) oppure ad una Società di Revisione.

Qualunque riferimento al Collegio Sindacale esistesse in altri articoli del presente statuto, si intende estensibile anche all'Organo monocratico, qualora nominato.

Art. 23 Direttore

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto con procedure di evidenza pubblica e svolge tutti i compiti di gestione della Fondazione. Il Direttore della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa. Il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e della gestione così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, redige i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario.

Il Direttore è tenuto a sentire il parere preventivo e consultivo non vincolante del Comitato di Indirizzo Tecnico-Scientifico ai sensi dell'art.24 del presente Statuto.

Art. 24 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato di Indirizzo Tecnico-Scientifico è un organo consultivo della Fondazione è composto da un numero variabile di membri articolati anche sotto profili tematici, scelti dall'assemblea fra una rosa di nomi proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci e selezionati sulla base delle spiccate caratteristiche di competenza ed esperienza sui temi dello sviluppo locale, tra personalità particolarmente qualificate nei settori di interesse della Fondazione (Università, Associazioni di Categoria, Associazioni di Volontariato, etc.).

Tale organo svolge una funzione tecnica consultiva, obbligatoria, ma non vincolante, in merito al programma delle iniziative della fondazione e ad altre questioni di cui viene investito dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 bis Requisiti generali di onorabilità e professionalità

I componenti degli organi della Fondazione debbono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Le cariche di componente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;

sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 Marzo 1942, n. 267;

Art. 24 tris

Conflitto di interessi, regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione

I componenti degli organi della Fondazione non possono ricoprire contemporaneamente le seguenti cariche: componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore.

Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione:

a) i soggetti che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione.

Art. 25 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere

deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.

Art. 26 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il libro dei soci della Fondazione. I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque faccia motivata richiesta.

Art. 27 Marchio

La Fondazione adotta un proprio marchio. L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Art.28 Devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.29 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio

d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.30 Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione,
validità ed esecuzione del presente
statuto è competente il Foro di Nuoro.

Art.31 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in
materia.

Bachisio Falconi

Gianni Fancello